

INTERAZIONI TRA LE DUE PROCEDURE- 08 MAGGIO 2017 ORE 06:00

Manovra correttiva: liti fiscali definite con o senza rottamazione

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima
Valentina Abbate - Loconte & Partners*

La Manovra correttiva 2017 riconosce a tutti i contribuenti la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: tutti potranno chiudere in via agevolata la lite con l'Agenzia delle Entrate godendo dei benefici che prevede la procedura. Ancora una chance dunque per chi, per carenza dei presupposti o per scelta, non avesse aderito alla rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017. Per chi invece lo avesse già fatto, sarà possibile definire in via agevolata la lite unitamente alla rottamazione dei ruoli.

Il testo definitivo del D.L. n. 50/2017 - **Manovra correttiva 2017** - in materia di giustizia tributaria chiarisce il rapporto tra l'istituto della **rottamazione dei ruoli** e quello della **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**, con una sensibile inversione di rotta rispetto al contenuto della prima stesura del decreto.

Le due "rottamazioni" sono destinate a sovrapporsi quando l'ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti fiscali coincida con l'ambito di applicazione della rottamazione dei ruoli.

Nel dettaglio è opportuno ricordare che uno dei requisiti oggettivi di accesso alla procedura di rottamazione dei **ruoli** era che gli stessi fossero stati affidati in carico dall'Agenzia delle Entrate all'Agente della Riscossione **tra il 2000 e il 2016**.

Uno dei presupposti per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie è invece la **costituzione** da parte del ricorrente nel giudizio di **primo grado entro il 31 dicembre 2016** nonché l'assenza, entro la data di presentazione dell'istanza, di una pronuncia definitiva sulla causa.

Appare evidente dunque che il provvedimento impositivo oggetto di un contenzioso pendente al 31 dicembre 2016 e non ancora definito con sentenza ben possa riguardare, anche solo parzialmente, ruoli che sono stati o avrebbero potuto essere oggetto di istanza di rottamazione ai sensi dell'art. 6 del decreto fiscale (D.L. n. 193/2016).

Tale ipotesi è stata espressamente prevista dalla Manovra correttiva, al comma 5 dell'art. 11.

Nella **prima bozza** del decreto, il legislatore aveva scelto la linea dura: l'accesso alla definizione agevolata delle liti fiscali in alcuni casi infatti sembrava prevedere come **requisito necessario e dirimente** la previa adesione alla rottamazione dei ruoli. In particolare, qualora l'importo contestato fosse stato iscritto in uno dei ruoli "rottamabili" ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 193/2016, il contribuente avrebbe potuto beneficiare della procedura agevolata di chiusura delle liti fiscali a condizione di aver previamente aderito alla rottamazione dei ruoli. Nessuna chance quindi sembrava in un primo tempo residuare per chi, pur potendo farlo, non aveva aderito alla procedura entro il termine del 21 aprile scorso.

In altri termini, la prima stesura del decreto prevedeva che ogni qual volta si fosse creata una sovrapposizione tra le ipotesi di rottamazione dei ruoli e quella delle liti, la **mancata adesione** ad una avrebbe **precluso** l'accesso all'altra.

Il **testo definitivo** del decreto legge pubblicato in Gazzetta recepisce le perplessità degli addetti ai lavori circa il meccanismo d'interazione dei due istituti, cambiando orientamento: la definizione delle controversie tributarie non sarà preclusa ai contribuenti che non abbiano

aderito alla rottamazione dei ruoli. Tutti potranno chiudere in via agevolata la lite con l'Agenzia delle Entrate godendo dei benefici che questa procedura prevede.

Cosa quindi potrebbe accadere?

Nel caso in cui il contribuente, pur sussistendone i presupposti, non abbia proposto l'istanza di rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, questi potrà accedere all'istituto della definizione agevolata delle liti pendenti secondo la disciplina contenuta nel D.L. n. 50/2017.

Ove, invece, abbia già manifestato l'intenzione di avvalersi della rottamazione dei ruoli di cui all'art. 6, D.L. n. 193/2016, il legislatore ha previsto che il contribuente possa accedere alla procedura di definizione agevolata **solo unitamente** alla procedura di rottamazione dei ruoli.

Art. 11, comma 5, D.L. n. 50/2017

“[...] Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 [...], nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie **solo unitamente** a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”.

Pertanto, qualora il contribuente abbia proposto tempestiva istanza di rottamazione parziale dei ruoli, ai fini della definizione agevolata della relativa lite pendente questi dovrebbe versare il residuo capitale, maggiorato di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e agli interessi di mora che non saranno dovuti per effetto della definizione, nonchè al netto dell'importo di cui già il contribuente ha previsto il versamento ai fini del perfezionamento della procedura di rottamazione del ruolo.

Viceversa, ove già a seguito della rottamazione dei ruoli il contribuente abbia estinto il proprio debito con l'Erario (è il caso della rottamazione integrale della pretesa tributaria), nulla residuerà da versare in sede di definizione agevolata delle controversie.